



COMUNA DE IRGOLI
Provintzia de Nugoro

COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro

Irgoli su 19 de aprile 2012

Ordinanza n° 16/2012

OGGETTO: Ordinanza di sequestro e abbattimento per Brucellosi ovi - caprina.

Ai Sigg.ri: Porcu Antioco
Vico Lamarmora, 05 – IRGOLI –

Porcu Paolo Abramo
Via Lamarmora, 07 – IRGOLI –

Porcu Michele Gianpaolo
Via Bonaeras, 07 – IRGOLI -

All'Ass.to Regionale della Sanità- Serv. Veterinario, Via Roma n.221 – CAGLIARI -

A tutte le Aziende A.S.L. della Regione Sardegna - LORO SEDI -

Alla A.S.L. n. 3 Servizio Veterinario –OROSEI -

Alla Guardia di Finanza –NUORO -

Comando Stazione Carabinieri – IRGOLI -

Al Commissariato di PS – SINISCOLA -

All'Ufficio di Polizia Municipale – SEDE -

All'Albo Pretorio Sito Istituzionale – SEDE -

In allegato alla presente si invia copia dell'Ordinanza Sindacale n° 16/2012 in data odierna relativa a ll'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

Il Sindaco
(F.to Giovanni Porcu)



COMUNA DE IRGOLI
Provintzia de Nugoro

COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro

Irgoli su 19 de aprile 2012
Irgoli 19 aprile 2012
Prot. n°2407

Ordinanza n°16/2012

Brucellosi ovi – caprina – Ordinanza di sequestro e abbattimento

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 03 dalla quale risulta che nell'azienda ovina Codice Aziendale IT033NU006, ubicata nella Loc. "San Michele" del territorio del Comune di Irgoli, di cui sono proprietari i signori: Porcu Antioco nato a Irgoli il 22.01.1967 ivi residente in vico Lamarmora, 05, C.F.: PRC NTC 67*22 E323A; Porcu Paolo Abramo nato a Irgoli il 16.02.1972, ivi residente in via Lamarmora, 07, C.F.: PRC PBR 72B16 E323I; Porcu Michele Gianpaolo nato a Irgoli il 19.09.1973, ivi residente in via Bonaeras, 05; n° 1 (uno) animale identificato elettronicamente e con codice auricolare n° IT091000 940998 è risultato positivo alla SAR ed alla FDC per Brucellosi Ovina.

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954; Viste le leggi n°61 5/1964 e n°33/1968;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la L.R. 08/07/1985 n°15;

VISTA la L. 296/1981;

VISTO il DAIS n°2174 del 23.03.1991;

VISTO il D.M. 2 luglio 1992 n°453;

VISTO l'art. 54 del TUEL del 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il Decreto Legislativo del 31.03.1998 n°112;

VISTO il D.M. 292 del 31.05.1995;

VISTO il D.M. 12.08.1998 n. 429;

VISTO il D. Lgs. 196/99;

VISTO il DAIS 28.03/11, n°17;

CONSIDERATA che è necessario adottare delle adeguate misure per impedire la diffusione della malattia agli animali recettivi soprattutto, che è necessario tutelare la salute delle persone esposte al contagio;

ORDINA

- il sequestro dell'allevamento come sopra generalizzato;
- isolamento degli animali infetti dagli animali sani;
- la sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;
- il divieto di qualsiasi movimentazione verso e da tale allevamento, ad esclusione dell'uscita di ovini

destinati all'immediata macellazione;

- l'estensione degli accertamenti di laboratorio sugli animali non controllati, di età superiore ai sei mesi, mediante prelievo di emosieri;
- la marcatura degli animali positivi mediante asportazione, con apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di T;
- la macellazione o abbattimento degli animali infetti e degli animali reattivi alla brucellosi in impianti di macellazione autorizzati, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla notifica al proprietario, delle prove ufficiali di laboratorio;
- effettuazione di un'indagine epidemiologica a cura del servizio veterinario dell'ASL;
- i provvedimenti sono revocati dopo che, abbattuti gli animali infetti, l'esito delle indagini di laboratorio e dell'indagine epidemiologica permettono di escludere la presenza dell'infezione;
- salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 516,45 ad un massimo di €. 2.582,27. Per le infrazioni al R.P.V. approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di €. 1.594,37 sino ad un massimo di €. 9.296,22;
- chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di €.154,94 per ogni capo non abbattuto;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza che notificata al proprietario, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO
(F.to Giovanni Porcu)